

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

A questo articolo la Commissione ha fatto un emendamento che è il seguente.

Mantiene il primo comma eguale a quello del progetto ministeriale, e modifica il secondo comma così:

« Il contravventore, entro un mese dalla data della notificazione della perizia, dovrà depositare presso la segreteria della prefettura la somma corrispondente alla spesa prevista, ed il Comitato forestale farà direttamente eseguire i lavori, al di cui termine il prefetto richiamerà il contravventore al pagamento di ogni maggiore spesa che sia risultata necessaria. Non effettuandosi il deposito o quando sia riuscito insufficiente, la somma dovuta sarà riscossa colle norme stabilite per la esazione delle imposte dirette. »

CANCELLIERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI, *relatore*. La ragione per cui la Commissione si è risolta a modificare il secondo comma di quest'articolo è stata quella soltanto di affermare esplicitamente che la maggiore spesa, la quale possa risultare dietro l'esecuzione dei lavori fatti in danno del contravventore, debba essere stata effettivamente necessaria. Essendosi intimato al contravventore di eseguire i lavori stimati preventivamente per una determinata somma, non lo si deve poi costringere a pagare una somma eccedente quella preventivata, se non quando, nell'esecuzione di ufficio, siano realmente e necessariamente risultati i lavori di maggiore spesa. Sicchè per esprimere più chiaramente il concetto fu proposto l'emendamento nella lusinga che il signor ministro non incontri difficoltà ad accettarlo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io non divido lo scrupolo della Commissione; il concetto espresso nello schema ministeriale mi pare abbastanza chiaro, e la maggiore chiarezza non si può trovare che nei commenti. Non è possibile che s'incorra nel dubbio così sottilmente preveduto dall'onorevole relatore. Quindi io credo che sarebbe meglio di fare cammino, adottando l'articolo del Ministero.

PRESIDENTE. Mi si fa osservare che nell'articolo 17, di cui ho data lettura, si richiama l'articolo 2 della legge...

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Terzo.

PRESIDENTE. Va bene, quello che prima era secondo, ora diventa terzo.

La Commissione insiste nel suo emendamento?

CANCELLIERI, *relatore*. Non credo che valga la pena di provocare una votazione della Camera per questione di parole. Avrebbe desiderato la Giunta

che il ministro non si fosse opposto ad una più chiara locuzione, come progettavasi nell'emendamento; ma essendosi egli ricusato, la Giunta non ne fa questione da sottoporsi alla Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Nocito.

NOCITO. Accettando il concetto dell'articolo quale è stato proposto dall'onorevole ministro, io avrei da rivolgergli una preghiera, cioè di sopprimere quella parte dell'articolo medesimo nella quale si parla delle attribuzioni del prefetto della provincia che deve ordinare all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti all'uopo.

Per economia di tempo e per la sollecita applicazione della legge, a me parrebbe che, siccome è l'agente forestale quello che è incaricato della sorveglianza intorno all'applicazione della presente legge, l'agente forestale non dovesse essere obbligato a fare un ufficio al prefetto circa la necessità della perizia ed aspettare dal prefetto l'ordine di una perizia che egli deve fare, salvo poi a notificare la stessa perizia al contravventore.

Io quindi crederei più opportuno che si dicesse: « L'agente forestale compilerà la perizia dei lavori occorrenti e la farà notificare al contravventore. » Il rimanente dell'articolo potrà restare qual è.

Io esprimo questo desiderio per economia di tempo, e per risparmiare una ruota amministrativa inutile.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io prego l'onorevole Nocito di considerare che l'intervento del prefetto per dare ordine all'agente forestale di compilare la perizia per i lavori occorrenti per restituire sodo o boscoso il terreno, è una vera garanzia della pubblica amministrazione ed insieme dell'interesse dei privati.

Chi fa delle perizie, naturalmente deve essere ispirato solo dal sentimento di adempiere il proprio dovere.

Ma si può dare che chi è preposto a quel lavoro, sopraffatto da altre cure d'ufficio, possa volerlo di troppo posporre; e si può dare anche che possa preferirne altri di minore importanza, e possa volerne fare troppi e in guisa da riuscire assai minuziosi. Ora l'intervento del prefetto è opportuno per limitare l'arbitrio del pubblico funzionario esecutore, per rendere efficace la responsabilità, per garantire l'osservanza della legge nell'interesse privato e nell'interesse pubblico. Se le perizie non costassero spese, se non dessero luogo a compensi od indennità, non creassero diritti e doveri della pubblica amministrazione e dei privati, si potrebbe rinunciare all'opera del prefetto; ma le perizie, nell'ipotesi dell'articolo 17, sono il principio di un procedimento a danno di un proprietario che si trova in contrav-